

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2418/2000 della Commissione del 31 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
Regolamento (CE) n. 2419/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000	3
Regolamento (CE) n. 2420/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 2421/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 2422/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	8
Regolamento (CE) n. 2423/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	11
Regolamento (CE) n. 2424/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi	13
* Regolamento (CE) n. 2425/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica il settore 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	14
* Regolamento (CE) n. 2426/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio	19

★ Regolamento (CE) n. 2427/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan	20
★ Regolamento (CE) n. 2428/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che deroga, per il Portogallo, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna di commercializzazione 2000/2001	21
Regolamento (CE) n. 2429/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	23
Regolamento (CE) n. 2430/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	26
Regolamento (CE) n. 2431/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	28
Regolamento (CE) n. 2432/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	30
★ Direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti	33
Dichiarazioni congiunte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione	39
★ Direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada	40
★ Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia	44

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/668/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, relativa agli aiuti di Stato accordati dall'Italia sotto forma di agevolazioni fiscali previste dalla legge italiana n. 549/95 in favore di imprese del settore della cantieristica navale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2448]	46
---	----

2000/669/CE:

★ Decisione della Commissione, del 18 ottobre 2000, recante modifica della decisione 94/652/CE che stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3034]	49
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2000/670/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2000, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio** [notificata con il numero C(2000) 2825] 52

2000/671/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia ⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2000) 3272] 62

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2254/2000 della Commissione, del 10 ottobre 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU L 258 del 12.10.2000)** 63

Rettifica del regolamento (CE) n. 2405/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione (GU L 276 del 28.10.2000) 63

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2418/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	123,6
	060	144,4
	064	121,3
	204	86,9
	999	119,0
0707 00 05	052	97,2
	628	132,0
	999	114,6
0709 90 70	052	87,9
	999	87,9
0805 30 10	052	54,9
	388	69,5
	524	58,5
	528	57,5
	999	60,1
0806 10 10	052	99,0
	064	95,3
	400	264,1
	632	42,3
	999	125,2
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052
388		42,0
400		59,7
524		62,0
528		63,8
999		73,5
0808 20 50		052
	064	55,6
	999	75,7

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2419/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quattordicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,307 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 2420/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,43	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,49	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2421/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2368/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2368/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2368/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 273 del 26.10.2000, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,26
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	38,26
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	38,26
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2422/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1888/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,26 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,26 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	72,69 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,26 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,26 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2423/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 15,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	34,88 68,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2424/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati.
- (3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.
- (4) In seguito alla chiusura temporanea del commercio sul Danubio, il trasporto verso la penisola iberica di granturco originario dei paesi rivieraschi di questo fiume privi di accesso al mare è diventato notevolmente più costoso. In tale contesto, l'aliquota del dazio applicato su tali importazioni non rispecchia più l'incidenza reale dei costi di trasporto. Occorre pertanto prevedere una ridu-

zione supplementare del dazio all'importazione per tener conto di questo fattore nelle gare indette dal presente regolamento.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.
2. La gara è aperta fino al 14 dicembre 2000. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Per le importazioni originarie dei paesi rivieraschi del Danubio privi di accesso al mare, la riduzione del dazio concessa per la gara è maggiorata di 10 euro per tonnellata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2425/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che modifica il settore 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 ha annullato la definizione dei diversi tipi di vino da tavola. Nell'ultima versione pubblicata della nomenclatura combinata dei prodotti del settore vitivinicolo per le restituzioni all'esportazione, le designazioni delle merci fanno ancora riferimento alle definizioni dei tipi di vino da tavola, che

non esistono più. È pertanto necessario aggiornare tale nomenclatura.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.

ALLEGATO

«15. Vini

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:	
2009 60	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):	
	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:	
2009 60 11	– – – di valore inferiore o uguale a 33 EUR per 100 kg di peso netto:	
	– – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2009 60 11 9100
2009 60 19	– – – – altri:	
	– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2009 60 19 9100
	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:	
	– – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:	
2009 60 51	– – – – concentrati:	
	– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2009 60 51 9100
	– – – di valore uguale o inferiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:	
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati al 30 %:	
2009 60 71	– – – – – concentrati:	
	– – – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2009 60 71 9100
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice NC 2009:	
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:	
2204 21	– – in recipienti di capacità inferiore a uguale a 2 l:	
	– – – – altri:	
	– – – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:	
	– – – – – – altri:	
2204 21 79	– – – – – – Vini bianchi:	
	– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 21 79 9100
	– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	2204 21 79 9200
	– – – – – – – altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 21 79 9910
2204 21 80	– – – – – – – altri:	
	– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol, e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 21 80 9100

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2204 21 80 (segue)	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol: ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: ----- altri:	2204 21 80 9200
2204 21 83	----- Vini bianchi: ----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ :	2204 21 83 9100
2204 21 84	----- altri: ----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:	2204 21 84 9100
2204 21 94	----- altri: ----- Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5 ----- altri: ----- Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:	2204 21 94 9100 2204 21 94 9910
2204 21 98	----- altri: ----- Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5 ----- altri: ----- Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 21 98 9100 2204 21 98 9910
2204 29	-- altri: --- altri: ---- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: ----- altri: ----- Vini bianchi:	
2204 29 62	----- Silicia: ----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol ----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol ----- altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 29 62 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9910

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2204 29 64	----- Veneto:	
	----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 29 64 9100
	----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	2204 29 64 9200
	----- altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 29 64 9910
2204 29 65	----- altri:	
	----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 29 65 9100
	----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	2204 29 65 9200
	----- altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 29 65 9910
	----- altri:	
2204 29 71	----- Puglia:	
	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 29 71 9100
	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	2204 29 71 9200
2204 29 72	----- Sicilia:	
	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 29 72 9100
	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 %	2204 29 72 9200
2204 29 75	----- altri:	
	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol	2204 29 75 9100
	----- Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	2204 29 75 9200
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:	
	----- altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
2204 29 83	----- Vini bianchi: ----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 29 83 9100
2204 29 84	----- altri: ----- Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol:	2204 29 84 9100
2204 29 94	----- altri: ----- Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5 ----- altri: ----- Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol	2204 29 94 9100 2204 29 94 9910
2204 29 98	----- altri: ----- Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 5 ----- altri: ----- Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 29 98 9100 2204 29 98 9910
2204 30	- altri mosti di uva: -- altri: --- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale all'1 % vol:	
2204 30 92	---- concentrati: ----- Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 30 92 9100
2204 30 94	---- altri: ----- Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 30 94 9100
2204 30 96	---- concentrati: ----- Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 30 96 9100
2204 30 98	---- altri: ----- Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾	2204 30 98 9100

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2426/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco stabilito secondo i criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tale elenco è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) Le autorità argentine hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di un nuovo organismo di controllo e di

certificazione, conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 94/92.

- (3) Le autorità argentine hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie e le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 da parte del nuovo organismo di controllo e di certificazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il punto 3 del testo relativo all'Argentina è sostituito dal seguente:

- «3. Organismi di controllo:
— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)
— Organización Internacional Agropecuaria (OIA)
— Letis SA»

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 62.

REGOLAMENTO (CE) N. 2427/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 ⁽³⁾ (il protocollo di intesa) prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan.
- (2) La Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta il 6 settembre 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiare il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

- Categoria 6: trasferimento di 1 760 000 pezzi dal limite quantitativo della categoria 18.
- Categoria 9: trasferimento di 1 000 000 di chilogrammi dal limite quantitativo della categoria 18.
- Categoria 20: trasferimento di 2 000 000 di chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 18.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 2428/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2000

che deroga, per il Portogallo, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna di commercializzazione 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1273/1999 ⁽⁷⁾, ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura.
- (2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1° gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.
- (3) Il Sistema di informazione geografica (SIG) in Portogallo dovrebbe essere operativo e in grado di registrare direttamente le dichiarazioni di coltura alcune settimane dopo il 1° dicembre 2000. È necessario prorogare la data limite di presentazione delle dichiarazioni di coltura per

gli olivicoltori nonché per le organizzazioni di produttori e per le loro unioni relativamente alla campagna 2000/2001, per consentire alle autorità portoghesi di introdurre le dichiarazioni nel SIG man mano che vengono presentate, trattando immediatamente le eventuali modifiche. Vista l'importanza del SIG ai fini del miglioramento delle operazioni di controllo è quindi opportuno prorogare, per la campagna 2000/2001 in Portogallo, la data di presentazione delle dichiarazioni dal 1° dicembre 2000 al 31 gennaio 2001 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte degli olivicoltori e dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori in Portogallo possono presentare le dichiarazioni di coltura relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre della campagna cui si riferisce la dichiarazione fino al 31 gennaio 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Articolo 2

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Portogallo ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni fino al 28 febbraio 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2429/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	6,80	0,00
	di bassa qualità	36,19	26,19
1002 00 00	Segala	34,44	24,44
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	34,44	24,44
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	34,44	24,44
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	59,49	49,49
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	59,49	49,49
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	34,44	24,44

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 17.10.2000 al 30.10.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	141,01	134,96	113,40	95,59	197,07 (**)	187,07 (**)	115,57 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,96	11,12	5,63	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	27,32	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,73 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 32,44 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2430/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 39,162 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 41,626 EUR/100 kg per la Spagna,
- 22,598 EUR/100 kg per la Grecia,
- 67,138 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2431/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	38,26	38,26

REGOLAMENTO (CE) N. 2432/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un

determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

- (7) I pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche e pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2287/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A1 e A2 sono validi per due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema Periodo di presentazione delle domande di titolo					
		A1 dal 9.11.2000 al 9.1.2001		A2 dal 10 al 14.11.2000		B dal 16.11.2000 al 16.1.2001	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	18		18	4 571	18	6 083
0802 12 90 9000	A00	45	260	45		45	258
0802 21 00 9000	A00	53	61	53		53	129
0802 22 00 9000	A00	103	1 368	103		103	1 393
0802 31 00 9000	A00	66	164	66		66	184
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	45		45	50 221	45	100 290
0805 30 10 9100	A00	45		45	14 956	45	14 960
0806 10 10 9100	A00	23		23	7 678	23	4 776
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	36		36	11 457	36	11 809

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania e la Bulgaria.

F09: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

DIRETTIVA 2000/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2000
sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È importante promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno che, al tempo stesso, promuovano il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente e la protezione del consumatore.
- (2) L'energia consumata dalle lampade fluorescenti rappresenta una percentuale significativa del consumo di elettricità nella Comunità e, quindi, del consumo totale di energia. I vari modelli di alimentatori per lampade fluorescenti attualmente disponibili sul mercato comunitario presentano, per un dato tipo di sorgente luminosa, livelli di potenza assorbita molto diversi, vale a dire rendimenti energetici estremamente variabili.
- (3) La presente direttiva è intesa a ridurre il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti passando progressivamente dagli alimentatori a minor rendimento a quelli a maggior rendimento, i quali possono anche offrire considerevoli elementi di risparmio energetico.
- (4) Taluni Stati membri sono in procinto di adottare disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti che potrebbero creare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità.
- (5) In sede di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato. La presente direttiva, oltre a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di protezione dei consumatori, si prefigge di aumentare in modo significativo l'efficienza energetica degli alimentatori.
- (6) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, a motivo delle

dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

- (7) Ai fini di una corretta attuazione della direttiva è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione, che garantisca eque condizioni di concorrenza per i produttori e la tutela dei diritti dei consumatori.
- (8) Si applica la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽⁴⁾, eccetto per quanto riguarda la marcatura e il ritiro dal mercato, in quanto una limitata deroga alla decisione è giustificata dal tipo di prodotto e dalla specifica situazione di mercato.
- (9) Nell'interesse del commercio internazionale, può essere opportuno in alcuni casi applicare norme tecniche internazionali. L'assorbimento elettrico di un alimentatore è definito dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica nella norma EN 50294, del dicembre 1998, sulla base di norme internazionali.
- (10) Gli alimentatori per lampade fluorescenti conformi ai requisiti di efficienza energetica della presente direttiva devono recare la marcatura «CE» e le relative informazioni allo scopo di poter circolare liberamente.
- (11) La presente direttiva si applica esclusivamente agli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294, del dicembre 1998, punto 3.4 e denominati in seguito «alimentatori».

2. I seguenti tipi di alimentatori sono esclusi dalla presente direttiva:

- alimentatori integrati nelle sorgenti luminose,
- alimentatori destinati specificamente a apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso (conformemente alla norma europea EN 60920, punto 2.1.3) e

⁽¹⁾ GU C 274 E del 28.9.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 368 del 20.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 maggio 2000 (GU C 208 del 20.7.2000, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

— alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che in una prima fase gli alimentatori possano essere immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, soltanto se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

2. Il fabbricante degli alimentatori, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione sul mercato di tali dispositivi, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore, immesso sul mercato come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recanti la marcatura «CE» e conformi al disposto della presente direttiva.

2. Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono conformi alla presente direttiva gli alimentatori che recano la marcatura «CE» di cui all'articolo 5, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

Articolo 4

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, devono attenersi al modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio, nonché ai criteri fissati in tale decisione e negli orientamenti generali dell'allegato della stessa.

2. Il periodo di cui al paragrafo 2 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio è di tre anni ai fini della presente direttiva.

3. a) Il contenuto della documentazione tecnica di cui al paragrafo 3 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio comprende:

- i) nome ed indirizzo del fabbricante;
- ii) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;
- iii) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate di disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

iv) istruzioni per l'uso;

v) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate ai sensi della lettera c);

vi) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'allegato I.

b) Se corrisponde a detti requisiti, può essere usata la documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative comunitarie.

c) I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea EN 50294 del dicembre 1998, nonché della conformità del dispositivo con i requisiti di cui agli articoli 2 e 9.

Articolo 5

Quando sono immessi sul mercato, gli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recano la marcatura «CE». Questa è costituita dalle iniziali «CE». La marcatura «CE» deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura «CE» deve essere apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro constata che la marcatura «CE» è stata apposta impropriamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rendere conforme alla presente direttiva l'alimentatore e a porre fine alla violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione.

2. Se gli alimentatori non sono conformi alla presente direttiva, lo Stato membro adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 7, tutti i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

Articolo 7

1. Gli eventuali provvedimenti adottati da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva nel senso di vietare l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, devono essere debitamente motivati. La decisione è tempestivamente comunicata al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di impugnazione in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini per l'esperimento di tali mezzi.

2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione del provvedimento adottato, motivando la decisione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste misure allo scadere del termine di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Per un periodo di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, che soddisfano i requisiti vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 9

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire in una seconda fase, i livelli massimi di potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa devono

essere conformi all'allegato IV, in particolare con riferimento all'articolo 2.

2. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nell'ottica di perseguire una terza fase di miglioramento dell'efficienza energetica, in consultazione con le parti interessate essa presenta poi, se necessario, proposte riguardanti l'ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli alimentatori. Il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa e la data della sua entrata in vigore si baseranno sui livelli economicamente e tecnicamente giustificabili in quel momento contingente. Sarà altresì considerata ogni altra misura ritenuta idonea a migliorare l'efficienza energetica intrinseca degli alimentatori e a promuovere l'uso di sistemi di controllo dell'illuminazione a risparmio energetico.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ALIMENTATORI

Per calcolare la massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

Categoria	Descrizione
1	Alimentatore per sorgente luminosa lineare
2	Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 2 tubi
3	Alimentatore per sorgente luminosa compatta piatta a 4 tubi
4	Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 4 tubi
5	Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 6 tubi
6	Alimentatore per sorgente luminosa compatta tipo 2D

ALLEGATO II

METODI DI CALCOLO DELLA MASSIMA POTENZA IN INGRESSO DEL CIRCUITO ALIMENTATORE-SORGENTE LUMINOSA PER CIASCUN TIPO DI ALIMENTATORE

L'efficienza energetica di un circuito alimentatore-sorgente luminosa dipende dalla massima potenza in ingresso nel circuito, a sua volta funzione della potenza della sorgente luminosa e del tipo di alimentatore. Per questo motivo il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore è definito quale massima potenza del circuito alimentatore-sorgente luminosa, con livelli diversi definiti per ciascuna potenza di sorgente luminosa e tipo di alimentatore.

La terminologia utilizzata nel presente allegato corrisponde alle definizioni della norma europea EN 50294, del dicembre 1998, elaborata dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

ALLEGATO III

PRIMA FASE

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

Categoria dell'alimentatore	Potenza sorgente luminosa		Livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa
	50 Hz	HF	
1	15 W	13,5 W	25 W
	18 W	16 W	28 W
	30 W	24 W	40 W
	36 W	32 W	45 W
	38 W	32 W	47 W
	58 W	50 W	70 W
	70 W	60 W	83 W
2	18 W	16 W	28 W
	24 W	22 W	34 W
	36 W	32 W	45 W
3	18 W	16 W	28 W
	24 W	22 W	34 W
	36 W	32 W	45 W
4	10 W	9,5 W	18 W
	13 W	12,5 W	21 W
	18 W	16,5 W	28 W
	26 W	24 W	36 W
5	18 W	16 W	28 W
	26 W	24 W	36 W
6	10 W	9 W	18 W
	16 W	14 W	25 W
	21 W	19 W	31 W
	28 W	25 W	38 W
	38 W	34 W	47 W

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

$$47 + (48 - 38) * (70 - 47) / (58 - 38) = 58,5 \text{ W}$$

ALLEGATO IV

SECONDA FASE

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

Categoria dell'alimentatore	Potenza sorgente luminosa		Livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa
	50 Hz	HF	
1	15 W	13,5 W	23 W
	18 W	16 W	26 W
	30 W	24 W	38 W
	36 W	32 W	43 W
	38 W	32 W	45 W
	58 W	50 W	67 W
	70 W	60 W	80 W
2	18 W	16 W	26 W
	24 W	22 W	32 W
	36 W	32 W	43 W
3	18 W	16 W	26 W
	24 W	22 W	32 W
	36 W	32 W	43 W
4	10 W	9,5 W	16 W
	13 W	12,5 W	19 W
	18 W	16,5 W	26 W
	26 W	24 W	34 W
5	18 W	16 W	26 W
	26 W	24 W	34 W
6	10 W	9 W	16 W
	16 W	14 W	23 W
	21 W	19 W	29 W
	28 W	25 W	36 W
	38 W	34 W	45 W

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, al livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

$$45 + (48 - 38) * (67 - 45) / (58 - 38) = 56 \text{ W}$$

Dichiarazioni congiunte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

La Commissione valuta inoltre la quota di produzione comunitaria di alimentatori esportati al di fuori dell'Unione europea, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione. La Commissione valuta altresì la possibilità di applicare il meccanismo di flessibilità definito nel quadro del protocollo di Kyoto. La Commissione promuove, nell'ambito degli adeguati fora internazionali, norme internazionali basate sui principi sanciti dalla presente direttiva.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, possono essere necessarie proposte per una terza fase se, prima di concludere la valutazione il 31 dicembre 2005, i risultati ottenuti non saranno quelli previsti, vale a dire una quota media di mercato, a livello dell'UE, degli alimentatori corrispondenti alle norme di efficienza energetica CELMA tipo A, superiore al 55 %.

**DIRETTIVA 2000/61/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2000**

**che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I lavori di normalizzazione del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) riguardanti la garanzia della qualità del trasporto di merci pericolose non sono ancora terminati. Pertanto la Commissione non può ancora riferire in materia. Di conseguenza, è opportuno modificare la relativa data limite prevista all'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 94/55/CE ⁽⁴⁾.
- (2) I lavori della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE-ONU) riguardanti le disposizioni sul baricentro dei veicoli cisterna di cui all'allegato B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), non sono ancora terminati. Di conseguenza, è opportuno modificare la relativa data limite prevista all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 94/55/CE.
- (3) Occorre inserire una disposizione che consenta ad alcuni Stati membri di applicare, a causa delle loro condizioni climatiche, norme più rigorose per talune attrezzature impiegate nel trasporto.
- (4) I lavori di normalizzazione del CEN riguardanti i contenitori e le cisterne non sono ancora terminati. Di conseguenza, è opportuno modificare le date limite previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/55/CE.
- (5) È opportuno garantire la coerenza tra le disposizioni della direttiva 94/55/CE e le modificazioni necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della medesima direttiva.
- (6) Le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/55/CE devono essere prorogate. Per la determinazione di tali attrezza-

ture e della data ultima di applicazione deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

- (7) Alle deroghe previste all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE deve applicarsi la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
- (8) Occorre consentire che gli Stati membri adottino deroghe per le operazioni di trasporto a carattere locale sottoponendone l'autorizzazione alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (10) Occorre precisare le condizioni affinché un'operazione di trasporto possa essere classificata come trasporti «ad hoc».
- (11) È necessario modificare la direttiva 94/55/CE in tal senso,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/55/CE è così modificata:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

- «c) la garanzia della qualità delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.

L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso.

Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

Entro due anni dall'entrata in vigore della norma europea relativa alla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa degli aspetti di sicurezza disciplinati dalla presente lettera, corredata di una proposta adeguata per quanto riguarda la sua proroga o abrogazione.»

⁽¹⁾ GU C 171 del 18.6.1999, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 329 del 17.11.1999, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del PE del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU C 245 del 25.8.2000, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 26 settembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 1999/47/CE (GU L 169 del 5.7.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2) L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2 le parole «dal marginale 10 599 dell'allegato B» sono sostituite con le parole «dalla disposizione speciale di cui al punto 2 dell'allegato C»;

b) al paragrafo 3:

— la lettera b) è sostituita dal seguente:

«b) Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali specifiche concernenti il baricentro dei veicoli cisterna immatricolati sul loro territorio fino all'eventuale modifica della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001 per i veicoli cisterna che rientrano nella disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C, conformemente alla versione emendata dell'ADR applicabile dal 1° luglio 2001 e non oltre il 30 giugno 2005 per gli altri veicoli cisterna.»

— è aggiunta la seguente lettera:

«c) Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al disotto di -20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione del materiale per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose su strada effettuato nel loro territorio, fino all'inserimento negli allegati di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche.»

3) L'articolo 6 è modificato nel seguente modo:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo:

«3. Gli Stati membri possono autorizzare, nel loro territorio, l'utilizzazione di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, ma che siano stati costruiti secondo i requisiti fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.»

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I singoli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di contenitori di recente costruzione ai sensi della disposizione speciale di

cui al punto 4 dell'allegato C e di cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni della presente direttiva, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni.

Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo comma e la data ultima alla quale la presente direttiva è loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.»

c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente testo:

«..., sebbene per gli imballaggi in materie plastiche che non superano i venti litri di capacità tale data possa essere prorogata fino al 30 giugno 2001 al più tardi.»

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B della presente direttiva gli Stati membri possono applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati per il trasporto nel loro territorio di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B della presente direttiva gli Stati membri possono applicare disposizioni diverse da quelle fissate negli allegati per i trasporti di carattere locale nel loro territorio.

Le deroghe di cui al primo e secondo comma sono applicate indiscriminatamente.

Fatto salvo quanto sopra, gli Stati membri possono, previa notifica alla Commissione, adottare in qualunque momento disposizioni simili a quelle adottate da altri Stati membri, in base al presente paragrafo.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni contemplate al presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali deroghe»;

e) al paragrafo 10, secondo comma, le parole «ai marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B» sono sostituite da «le disposizioni speciali di cui al punto 5 dell'allegato C»;

f) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni valide soltanto sul loro territorio per operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietate dagli allegati A e B o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo»;

g) al paragrafo 12, le parole «dai marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B» sono sostituite da «dalle disposizioni speciali di cui al paragrafo 5 dell'allegato C».

4) All'articolo 8 il riferimento agli allegati «A e B» è sostituito da «A, B e C».

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

6) Il testo dell'allegato C, figurante in allegato alla presente direttiva, è aggiunto come allegato C.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

ALLEGATO

«ALLEGATO C

Disposizioni particolari relative ad alcuni articoli della presente direttiva

1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:
 - i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unità di trasporto:
 - 1 000 kg per la divisione 1.1, o
 - 3 000 kg per la divisione 1.2, o
 - 5 000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;
 - ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità totale di oltre 3 000 litri delle seguenti materie:
 - materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC,
 - materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative (escluso lo zero);
 - iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive): colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).
 2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 2, è il marginale 10 599 dell'allegato B.
 3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), è il marginale 211 128 dell'allegato B.
 4. La disposizione particolare applicabile all'articolo 6, paragrafo 4, è il marginale 2 211 dell'allegato A.
 5. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 6, paragrafi 10 e 12, sono i marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B.»
-

DIRETTIVA 2000/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2000****che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/49/CE ⁽⁴⁾ prevede disposizioni transitorie in vigore fino al 1° gennaio 1999, per consentire che vengano ultimati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) alcuni lavori di normalizzazione relativi ai recipienti e alle cisterne. Detti lavori non sono tuttora stati ultimati.
- (2) Occorre definire con maggior precisione i materiali di trasporto oggetto della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/49/CE.
- (3) Per consentire agli Stati membri di utilizzare per un certo periodo di tempo i vagoni e le cisterne che non sono conformi ad una nuova disposizione dell'allegato della direttiva 96/49/CE, occorre prevedere una disposizione transitoria relativa ai vagoni e alle cisterne costruiti dal 1° gennaio 1997 ed esclusivamente adibiti al trasporto nazionale.
- (4) Conviene prorogare le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE. La determinazione di tali attrezzature e della data ultima di applicazione della direttiva 96/49/CE deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
- (5) È opportuno applicare alle deroghe previste dall'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14 della direttiva 96/49/CE la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

(7) Occorre precisare le condizioni che devono ricorrere affinché un'operazione di trasporto possa essere classificata come trasporto «ad hoc».

(8) È pertanto necessario modificare la direttiva 96/49/CE in tal senso,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/49/CE è così modificata:

1) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), i termini «di temperatura di funzionamento del materiale destinato...» sono sostituiti da «di temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati...».

2) L'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono autorizzare, unicamente sul loro territorio, l'utilizzazione di vagoni costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempreché i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i vagoni costruiti a partire dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato, ma la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione possono tuttavia continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a una data fissata secondo la procedura di cui all'articolo 9.»;

b) al paragrafo 4:

— nella prima frase in fine, la data «31 dicembre 1998» è sostituita dalla data «30 giugno 2001». Nella seconda frase, la data «1° gennaio 1999» è sostituita dalla data «1° luglio 2001»,

— sono aggiunti i seguenti commi:

«I termini fissati al 30 giugno 2001 e al 1° luglio 2001 devono essere prorogati per i recipienti e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti nell'allegato sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo comma e la data ultima di applicazione della presente direttiva a detti contenitori e cisterne sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.»;

⁽¹⁾ GU C 181 del 26.6.1999, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 329 del 17.11.1999, pag. 11.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1999 (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 353), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2000 (GU C 254 del 25.8.2000, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 21 settembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 1999/48/CE (GU L 169 del 5.7.1999, pag. 58).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro 2 anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate dell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri possono applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati per il trasporto nel loro territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Tali deroghe sono applicate indiscriminatamente.

Fatto salvo quanto sopra, gli Stati membri possono, previa notifica alla Commissione, adottare in qualunque momento disposizioni simili a quelle adottate da altri Stati membri in base al presente paragrafo.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni contemplate al presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali deroghe.»;

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul loro territorio per operazioni di trasporto "ad hoc" di merci pericolose che siano vietate nell'allegato oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, qualora i trasporti "ad hoc" corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo.»;

e) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Previa notifica alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare su tragitti debitamente designati del suo territorio, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nel suddetto allegato allorché tali operazioni rivestano un carattere locale e siano rigorosamente controllate in condizioni chiaramente definite.

La Commissione verifica se siano soddisfatti i requisiti prescritti al primo comma e decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se lo Stato membro in questione può autorizzare tali operazioni di trasporto.»;

f) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono autorizzare, per trasporti locali su brevi distanze limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo comma e decide, conformemente alla

procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri interessati possono adottare tali deroghe.»

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal "comitato per il trasporto di merci pericolose", istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 94/55/CE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

(*) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40).»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2000

relativa agli aiuti di Stato accordati dall'Italia sotto forma di agevolazioni fiscali previste dalla legge italiana n. 549/95 in favore di imprese del settore della cantieristica navale

[notificata con il numero C(2000) 2448]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/668/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al citato articolo ⁽¹⁾ e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 marzo 1996, della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le autorità italiane avevano notificato alla Commissione la legge N. 549/95 (in prosieguo, «la legge») recante agevolazioni fiscali a favore di talune imprese.
- (2) Con lettera del 21 maggio 1997, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA e dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato (divenuto articolo 88, paragrafo 3, del trattato) nei confronti dell'applicazione degli aiuti in questione ai settori sensibili tra cui il settore dell'acciaio, dell'automobile, dei cantieri navali e delle fibre sintetiche.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli inte-

ressati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati che ha quindi trasmesso all'Italia con lettera del 24 ottobre 1997, fornendole la possibilità di commentarle.
- (5) Il 13 maggio 1998 la Commissione ha adottato la decisione 1999/148/CE, CECA relativa agli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni fiscali previsti dalla legge n. 549/95 per imprese dei settori dell'automobile, della cantieristica navale, delle fibre sintetiche, nonché imprese siderurgiche soggette al trattato CECA ⁽³⁾. All'articolo 3 di detta decisione, la Commissione ha ingiunto all'Italia di fornirle ogni elemento ed informazione utile per permetterle di valutare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti in favore delle imprese dei settori automobilistico, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche.
- (6) In seguito a tale decisione, le autorità italiane hanno indirizzato la circolare n. 218/E del 14 settembre 1998 ⁽⁴⁾, alle associazioni di categoria interessate nonché agli uffici periferici del ministero delle Finanze che invitava le imprese operanti nei settori predetti ad indirizzare apposita comunicazione al ministero dell'Industria «per mettere quest'ultimo in condizione di inoltrare all'organismo comunitario ogni elemento utile per consentire la valutazione di compatibilità comunitaria delle agevolazioni in parola».

⁽¹⁾ GU C 268 del 4.9.1997, pag. 4.

⁽²⁾ Cfr. nota 4.

⁽³⁾ GU L 47 del 23.2.1999, pag. 6.

⁽⁴⁾ Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 216 del 16.9.1998.

- (7) Dall'esame effettuato dalle autorità italiane delle comunicazioni ricevute in virtù di detta circolare è risultato che soltanto due imprese soggette alle regole comunitarie pertinenti hanno beneficiato di agevolazioni fiscali. Si tratta, nella fattispecie, dei cantieri navali CLEMNA Soc. Coop. a RL (ammontare delle imposte non versate: 46 249 000 ITL — circa 24 000 EUR) e CRN — Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl (ammontare delle imposte non versate: 56 708 000 ITL — circa 27 000 EUR). Nessuna di queste due imprese (CLEMNA Soc. Coop. a RL nel frattempo è stata posta in liquidazione coatta amministrativa) ha fornito elementi utili per valutare la compatibilità comunitaria delle agevolazioni in causa. Ciò premesso, con lettera del 6 dicembre 1999, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il ministero delle Finanze era in grado di procedere al recupero delle imposte non versate. Analogamente, con lettera dell'8 maggio 2000, esse hanno comunicato che detto ministero aveva avviato il procedimento per il recupero delle succitate imposte non versate.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (8) La legge notificata prevedeva aiuti agli investimenti sotto forma di esenzioni fiscali sugli utili reinvestiti. Il regime si applicava a tutte le imprese situate nelle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b nonché alle imprese di ridotte dimensioni situate nel restante territorio nazionale. Erano tali le imprese che avevano realizzato, nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, un fatturato inferiore a 5 miliardi di ITL con un organico massimo di venti dipendenti.
- (9) La legge in esame prevedeva in particolare l'esclusione del 50 % del reddito di impresa reinvestito. Potevano beneficiare di tale agevolazione soltanto gli utili destinati al finanziamento di investimenti realizzati nel 1996 e che superavano la media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Gli investimenti ammissibili erano quelli riguardanti la realizzazione di nuovi impianti, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti esistenti nonché l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche tramite contratti di locazione finanziaria.

III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (10) Le autorità italiane non hanno contestato la decisione della Commissione né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale. Esse hanno invece adottato le misure necessarie per giungere ad una soluzione che rispetti le regole comunitarie (cfr. punto 6) e, successivamente,

hanno avviato il recupero delle imposte non versate dalle imprese dei settori contemplati nella decisione della Commissione di avvio del procedimento.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (11) Le misure in esame costituiscono aiuti a favore delle imprese poiché hanno l'effetto di ridurre selettivamente, in favore dei beneficiari, i costi che sono normalmente a carico delle imprese concorrenti. Peraltro, soltanto talune imprese possono beneficiare di tali riduzioni, più precisamente quelle situate nelle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b nonché le imprese di dimensioni ridotte ai sensi della legge, e le piccole e medie imprese.
- (12) Di conseguenza tali aiuti, concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, falsano la concorrenza tra imprese e possono incidere sugli scambi intracomunitari.
- (13) Dette imprese erano soggette alle norme speciali sugli aiuti di Stato contenute nella direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE⁽⁶⁾. Detta direttiva è stata prorogata dal regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio⁽⁷⁾ e dal regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio⁽⁸⁾. L'articolo 11, paragrafo 2, comma b), della citata direttiva stabilisce che gli Stati membri devono notificare preventivamente alla Commissione e non rendere operativi, senza la sua autorizzazione, le decisioni di applicare, alle imprese contemplate dalla direttiva, regimi di aiuti a finalità generale o regionale. La comunicazione della Commissione del 6 marzo 1996 relativa agli aiuti de minimis⁽⁹⁾ non si applica al settore della costruzione navale.
- (14) Gli aiuti accordati dall'Italia durante il 1996 sotto forma di agevolazioni fiscali non sono stati notificati alla Commissione né, «a fortiori», autorizzati da quest'ultima e sono pertanto illegali, come constatato dalla Commissione all'articolo 3 della decisione 1999/148/CE, CECA.
- (15) Quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, le autorità italiane non hanno fornito informazioni che permettano di stabilire la compatibilità delle succitate misure di aiuto con la direttiva 90/684/CE. Esse hanno invece avviato il recupero.

V. CONCLUSIONI

- (16) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che gli aiuti che l'Italia ha concesso sotto forma di agevolazioni fiscali in forza della legge n. 549/95, nel corso dell'anno 1996, alle imprese del settore della cantieristica navale CLEMNA Soc. Coop. a RL e CRN — Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl sono illegali, in quanto tali aiuti non sono stati notificati né, «a fortiori», autorizzati dalla Commissione preventivamente alla loro concessione. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune in quanto non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dalla direttiva 90/684/CEE,

⁽⁵⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 351 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 251 del 3.10.1996, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione sotto forma di agevolazioni fiscali in favore della CLEMNA Soc. Coop. a RL e della CRN — Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl, per l'ammontare di 46 249 000 ITL e, rispettivamente, di 53 708 000 ITL sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1. L'Italia adotta le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1 già posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero è effettuato senza indugio secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del

tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2000****recante modifica della decisione 94/652/CE che stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari***[notificata con il numero C(2000) 3034]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 93/5/CEE, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/458/CE della Commissione ⁽²⁾, disciplina la gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari.
- (2) La decisione 94/652/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari. L'articolo 3 della direttiva 93/5/CEE istituisce l'obbligo di aggiornare almeno ogni sei mesi l'inventario e l'attribuzione dei compiti.
- (3) L'elenco dei compiti dovrebbe essere stabilito e aggiornato tenendo conto dell'esigenza di tutelare la salute dei cittadini nella Comunità e delle norme del diritto comunitario in materia di prodotti alimentari.
- (4) I compiti dovrebbero essere attribuiti sulla base delle competenze scientifiche ed entro i limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati membri e, in particolare,

negli istituti che parteciperanno alla cooperazione scientifica.

- (5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/652/CE che stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 189 del 23.7.1994, pag. 84.

⁽³⁾ GU L 253 del 29.9.1994, pag. 29.

ALLEGATO

Inventario dei compiti da assolvere nel quadro della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
1. Sostanze aromatiche		
1.1. Sostanze aromatiche a struttura chimica definita elencate nel repertorio di cui all'allegato della decisione 1999/217/CE della Commissione del 23 febbraio 1999 — preparazione di relazioni per la valutazione della sicurezza delle sostanze aromatiche a struttura chimica definita conformemente al programma di valutazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2232/96 — costituzione e gestione di un archivio su supporto cartaceo ed elettronico dei dati disponibili sulla tossicologia e l'esposizione relativi alle sostanze in questione	Danimarca (coordinatore) Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 maggio 2005
3. Contaminanti		
3.1. Questioni generali		
3.1.1. Questioni impreviste e urgenti — coordinamento della raccolta di dati negli Stati membri necessari per la valutazione dei rischi ad opera del comitato scientifico dell'alimentazione umana, in risposta a questioni impreviste ed urgenti concernenti i contaminanti dei prodotti alimentari	Italia, Regno Unito (coordinatori congiunti) Tutti gli Stati membri (*)	31 dicembre 2000
3.2. Questioni specifiche		
3.2.6. Indicazione di metodi convalidati a sostegno delle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana in merito al 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) nelle proteine vegetali idrolizzate (HVP) e in altri alimenti	Regno Unito (coordinatore) Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria (*)	31 agosto 2000
3.2.7. Valutazione dell'assunzione di ocratossina A da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE con l'alimentazione	Italia (coordinatore) Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito (*)	31 dicembre 2000
3.2.8. Valutazione dell'assunzione di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE con l'alimentazione	Germania (coordinatore) Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito (*)	30 giugno 2001
3.2.9. Raccolta e collazione di dati sui tenori di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e sostanze affini negli alimenti	Svezia, Regno Unito (coordinatori congiunti) Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia (*)	31 dicembre 2001
7. Alimentazione, allergie e salute		
7.3. Raccolta di dati sui prodotti da utilizzare nelle diete fortemente ipocaloriche	Paesi Bassi (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito (*)	31 maggio 2001
7.4. Esame degli enzimi utilizzati negli alimenti e collazione dei dati sulla loro sicurezza	Francia (coordinatore) Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Regno Unito	30 settembre 2000

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
8. Materiali di imballaggio		
8.1. Preparazione di schede riassuntive dei dati o di relazioni per la valutazione dei rischi connessi con le sostanze utilizzate o contenute nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti	Paesi Bassi (coordinatore) Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Finlandia, Svezia, Regno Unito (*)	31 dicembre 2002
9. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari		
9.1. Preparazione di un documento di lavoro a sostegno dell'interpretazione uniforme delle norme legislative e in materia di qualità dei laboratori prescritte ai sensi della direttiva 93/99/CE	Regno Unito (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia (*)	31 dicembre 2000

(*) La Norvegia partecipa a questo compito.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2000

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 2825]

(2000/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente negli Stati membri, e che essi si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE.
- (2) Neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle suddette direttive.
- (3) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE.
- (4) Per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa e si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali.
- (5) I materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sul materiale di moltiplicazione in causa.

- (6) È inoltre opportuno autorizzare ciascuno Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza o, nel caso di materiali di moltiplicazione di *Populus nigra*, in materia di categoria, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, oppure di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di purezza specifica, secondo quanto prescritto dalla direttiva 71/161/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi che rispondano, in materia di provenienza, a requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 66/404/CEE, conformemente a quanto disposto all'allegato I ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.
2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine ottenute dalle sementi suddette prodotte nella Comunità.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita nel caso di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria «identificati alla fonte» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.
2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di moltiplicazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.
3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.⁽²⁾ GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite nell'allegato II, la commercializzazione nel loro territorio di materiali di moltiplicazione vegetativa di *Populus nigra* che non rispondono ai requisiti in materia di categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 66/404/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite nell'allegato III, la commercializzazione nel loro territorio di sementi che non rispondono né ai requisiti di provenienza di cui alla direttiva 66/404/CEE, né a quelli di purezza specifica di cui alla direttiva 71/161/CEE, a condizione che

- venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte, e
- il documento richiesto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la dicitura:
«Sementi non conformi alle norme in materia di purezza specifica».

Articolo 5

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite negli allegati I, II e III e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi o, nel caso di *Populus nigra*, dei materiali di moltiplicazione vegetativa di cui alla presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano gli Stati membri richiedenti

circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione in causa. Questi ultimi possono avanzare obiezione soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 6

L'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, relativamente alla prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di moltiplicazione, scade il 30 settembre 2001. Se riguarda successive immissioni sul mercato comunitario, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2002.

Articolo 7

Per quanto riguarda la prima commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2002, i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

LEGENDA

1. Stati membri

B	Regno del Belgio
DK	Regno di Danimarca
D	Repubblica federale di Germania
EL	Repubblica ellenica
E	Regno di Spagna
F	Repubblica francese
IRL	Irlanda
I	Repubblica italiana
L	Granducato di Lussemburgo
NL	Regno dei Paesi Bassi
A	Repubblica d'Austria
P	Repubblica portoghese
UK	Regno Unito

2. Paesi o regioni di provenienza

BG	Bulgaria
BY	Bielorussia
CA	Canada
CA (QCI)	Canada (Queen Charlotte Island)
CA (BC)	Canada (British Columbia)
CH	Svizzera
CN	Cina
CZ	Repubblica ceca
EC	Comunità europea
HR	Croazia
HU	Ungheria
JP	Giappone
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia
NO	Norvegia
PL	Polonia
RO	Romania
RU	Russia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
US	Stati Uniti d'America

3. Altre abbreviazioni

max. alt.	altitudine massima
OEP	o provenienza equivalente
ECSA	da aree selezionate dalla CE
SIA	origine identificata «A»

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	<i>Abies alba</i>		<i>Larix leptolepis</i>		<i>Pinus strobus</i>	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	20	JP	10	CA (Ontario), US (Ohio)
DK	400	RO	40	JP, PL	—	—
D	100	CH, CZ, EC (D/OEP), MK, RO, PL, SK	50	EC (D/OEP), JP	50	US (Appalachi- ans), EC (D/OEP)
EL	—	—	—	—	—	—
E	70	EC (E/OEP)	20	CN, JP	5	US
F	—	—	70	JP	—	—
IRL	—	—	600	EC (IRL/OEP) JP (Hokkaido)	—	—
I	—	—	—	—	—	—
L	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	20	JP	25	CA, US
A	200	CZ, HR, PL, SI	3	SI	25	US, SI
P	—	—	—	—	—	—
UK	5	US	100	CN, JP	5	US

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	<i>Picea sitchensis</i>		<i>Pseudotsuga taxifolia</i>	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	15	US (Washington)	300	US (Washington, ECSA, SIA, alt. max. 450 m)
DK	30	CA, US	75	CA, US
D	100	CA (QCI, West Coast) US (Washington), EC (D/OEP)	2 000	US (Washington, Oregon) CA (BC), EC (D/OEP)
EL	—	—	—	—
E	30	US	530	EC(E/OEP), US (California, Oregon, Washington)
F	—	—	1 060	EC (F/OEP), US (Washing- ton, Oregon, California, SIA, alt. max. 450 m)
IRL	200	CA (QCI), US (Washing- ton)	150	US (Washington, Oregon)
I	—	—	120	EC(I/OEP)
L	—	—	10	US (Washington, alt. max. 610 m)
NL	2	CA, US	5	US (Washington, Darring- ton)
A	1	US	203	CA (BC), US (Washington, Oregon)
P	—	—	1 510	EC (P/OEP), US
UK	300	CA (BC), US	350	CA (BC), EC (UK/OEP), US (Washington)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	<i>Fagus sylvatica</i> L.		<i>Larix decidua</i> Mill.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	20	CZ (Sudeten), PL (Sudeten)
DK	8 000	CH, PL, RO, SK	20	PL
D	—	—	50	CZ
EL	—	—	—	—
E	1 200	EC(E/OEP)	35	EC(E/OEP), SK
F	—	—	300	CZ (Sudeten)
IRL	200	EC(IRL/OEP)	15	CZ (Sudeten), PL, SK (Tatra)
I	240	EC(I/OEP)	—	—
L	1 200	EC(L/OEP)	—	—
NL	5 000	CZ, RO, SK	50	CZ, SK
A	900	CZ, HR, HU, RO, SI, SK	280	CZ, HR, HU, PL, SI, SK
P	—	—	—	—
UK	15 000	EC(UK/OEP)	200	CZ (Sudeten), EC(UK/OEP), HU, RO, SK

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	<i>Picea abies</i> Karst.		<i>Pinus nigra</i> Arn.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	—	—
DK	2	NO	—	—
D	—	—	200	SI
EL	—	—	—	—
E	135	EC(E/OEP)	2 050	EC(E/OEP)
F	—	—	—	—
IRL	—	—	—	—
I	—	—	—	—
L	—	—	—	—
NL	50	CZ	60	HR, SI
A	10	CZ, PL, RO	420	HR, SI
P	—	—	10	EC(P/OEP)
UK	175	BG, BY, CZ, EC(UK/OEP), HU, RO	100	EC(UK/OEP), RO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	<i>Pinus sylvestris L.</i>		<i>Quercus borealis Michx.</i>	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	—	—
DK	10	NO	1 000	PL
D	—	—	—	—
EL	—	—	—	—
E	2 250	EC(E/OEP)	7 950	EC(E/OEP)
F	—	—	—	—
IRL	—	—	—	—
I	—	—	—	—
L	—	—	—	—
NL	—	—	—	—
A	110	CZ, HU, PL, SI	2 300	CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK
P	—	—	4 000	EC(P/OEP)
UK	225	EC(UK/OEP)	500	EC(UK/OEP)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh.		<i>Quercus sessiliflora</i> Sal.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	—	—
DK	38 000	NO, PL	112 000	NO, PL
D	—	—	—	—
EL	—	—	—	—
E	9 260	EC(E/OEP)	6 580	EC(E/OEP)
F	—	—	7 000	EC(F/OEP)
IRL	1 000	EC(IRL/OEP)	2 000	EC(IRL/OEP)
I	2 400	EC(I/OEP)	1 200	EC(I/OEP)
L	1 000	EC(L/OEP)	300	EC(L/OEP)
NL	50 000	PL, RO	25 000	CZ, PL, SK
A	5 500	CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK	2 300	CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK
P	1 000	EC(P/OEP)	—	—
UK	25 000	EC(UK/OEP), HU, NO, PL, RO	25 000	EC(UK/OEP), HU, NO, PL, RO

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

	Populus nigra	
Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	Number of Plants	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
D	20 000	EC(D/OEP)

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III —
BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

Especies Arter Arten Είδη Species Espèces Specie Soorten Espécies Lajit Arter	Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
Quercus pedunculata Ehrh.	D	40 000	EC(D/OEP)
Quercus pedunculata Ehrh.	UK	10 000	EC(UK/OEP)
Quercus sessiliflora Sal.	D	65 000	EC(D/OEP)
Quercus sessiliflora Sal.	UK	10 000	EC(UK/OEP)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia***[notificata con il numero C(2000) 3272]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 ottobre 2000, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione la presenza di casi di febbre catarrale in Corsica.
- (2) Nell'intento di evitare la propagazione della malattia, le autorità francesi hanno vietato la spedizione di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni dal territorio della Corsica.
- (3) La febbre catarrale degli ovini è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE). La sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali.
- (4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è consigliabile adottare a livello comunitario misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della Corsica. Tali misure tengono conto delle misure già adottate dalle autorità francesi.
- (5) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente, è opportuno che la Commissione adotti, in collaborazione con lo Stato membro interessato, misure di protezione provvisorie per quanto riguarda i movimenti

di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della Corsica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia vieta la spedizione di animali vivi delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio della Corsica.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità francesi.

La presente decisione sarà riesaminata nel corso della riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 7 novembre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2254/2000 della Commissione, del 10 ottobre 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 258 del 12 ottobre 2000)*

A pagina 10, nella tabella:

anziché:

«Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	495,60 2 946,70 4 226,62	6 819,60 3 250,92 19 992,43	969,31 390,32 298,05»	3 693,21 959 614,06	168 176,67 1 092,16	82 460,79 99 358,74

leggi:

«Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	285,26 1 696,08 2 432,78	3 925,26 1 871,18 11 507,36	557,92 224,66 171,56»	2 125,76 552 340,38	96 800,13 628,63	47 463,27 57 189,50

Rettifica del regolamento (CE) n. 2405/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 276 del 28 ottobre 2000)*

A pagina 31, allegato, «Codice prodotto 1006 30 65 9900», «Destinazione 064», «Ammontare delle restituzioni»:

anziché: «137,00»,

leggi: «103,00».

A pagina 31, allegato, «Codice prodotto 1006 30 65 9900», «Destinazione A97», «Ammontare delle restituzioni»:

anziché: «103,00»,

leggi: «137,00».

AVVISO AI LETTORI

In seguito a un problema tecnico tra la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2119/2000 (L 252 del 6.10.2000, pag. 11) e quella del regolamento (CE) n. 2220/2000 (L 253 del 7.10.2000, pag. 1), i numeri degli atti da 2120/2000 a 2219/2000 non sono stati attribuiti.